

LAVORO E PREVIDENZA

Le nuove aliquote della Gestione Separata Inps per il 2014

di Luca Mambrin

La [Legge di Stabilità 2014](#), tra le altre misure, è intervenuta anche **sulle aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata dell'INPS**.

In particolare, il **comma 491 della Legge 147/2013**, modificando l'art.1, comma 79, della Legge n.247/2007 (a sua volta già modificato dalla Legge n.92/2012), ha previsto **l'aumento di un punto percentuale (dal 21% al 22%) e di un punto e mezzo percentuale (dal 22% al 23,5%)** dell'aliquota contributiva della Gestione separata per l'anno 2014 e per l'anno 2015 dovuta da pensionati e dai soggetti già iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Inoltre, il **comma 744 ha bloccato l'aliquota al 27% per l'anno 2014 solo per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, né pensionati**.

A fronte della nuova modifica normativa, è necessario fare un po' di chiarezza, ricordando quali sono le categorie di soggetti obbligati all'iscrizione e a quali di queste categorie sono applicabili le nuove disposizioni.

Da un punto di vista soggettivo, infatti, sono obbligati all'iscrizione alla **Gestione separata INPS** e all'obbligo contributivo:

- I venditori porta a porta (solo se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 6,410,26);
- I collaboratori coordinati e continuativi (quali ad esempio i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori);
- I lavoratori autonomi occasionali (solo se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 5.000);
- Gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- I collaboratori a progetto;
- I lavoratori autonomi titolari di partita Iva privi di una cassa di previdenza.

Per individuare correttamente le **aliquote contributive** da applicare alle varie categorie di soggetti bisogna ricordare che già la Legge n.92/2012 "**Riforma del mercato del lavoro**" aveva disposto il **progressivo aumento** delle aliquote sia per i soggetti che non fossero già iscritti ad altre forme obbligatorie, sia per i rimanenti soggetti (pensionati o iscritti ad altre forme

previdenziali).

La tabella che segue sintetizza le modifiche alle aliquote contributive previste dalla Legge n.92/2012 superate, nei casi previsti, dalla nuova Legge di Stabilità per il 2014:

*L'incremento dello 0,72% dell'aliquota, previsto dall'art. 59 comma 16 della Legge 449/1997 solo per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è destinato al finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare, alla malattia e al trattamento economico per congedo parentale.

La **Legge di Stabilità 2014** pertanto è intervenuta:

- da un lato (con il comma 491), nei confronti dei soggetti iscritti alla *Gestione separata INPS* ma titolari di un'altra posizione previdenziale o pensionati, **incrementando gli aumenti già previsti dalla Legge 92/2012** e fissando per il 2014 l'**aliquota al 22% (rispetto al 21% previsto)**,
- dall'altro (comma 744), **differenziando** il trattamento previdenziale per i soggetti iscritti solo alla *Gestione separata INPS* **bloccando l'incremento dell'aliquota previsto dalla Legge 92/2012 e fissandolo al 27,72% solo per i soggetti titolari di partita Iva.**

Per i **soggetti non titolari di partita Iva** ed iscritti **solo alla *Gestione separata INPS*** (quali ad esempio collaboratori a progetto, co.co.co, associati in partecipazione, lavoratori autonomi occasionali, ...) **viene invece confermato l'aumento dell'aliquota già previsto dalla Legge 92/2012, che per l'anno 2014 era stata fissata al 28,72%.**

Le nuove aliquote contributive trovano applicazione a decorrere dai compensi erogati **a partire dal 1° gennaio 2014**, ad eccezione di **quei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (quali ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni a progetto) per i quali l'art. 51 comma 1 del Tuir stabilisce **il principio di cassa allargato** secondo il quale *"Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono"*.

Per tali tipologie di compensi, se **pagati entro il 12 gennaio 2014**, si applicheranno le **aliquote contributive previste per l'anno 2013.**